



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 21 Febbraio 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede l' ASSESSORE ANZIANO BARAVELLI BRUNA

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 16393/2012 DELIBERAZIONE N. 59

COMUNE DI FORLÌ'. VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO AD UN AREA CLASSIFICATA COME ZONA "C1" UBICATA IN VIA MERCATORE - LOC. RONCADELLO. RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante relativa al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica da realizzarsi in un'area classificata "*C1*" -*Zone di espansione del PRG 1988, attuate e relative sotto zone R (residenza) e AF3 (giardini di quartiere)- in via G. Mercatore – loc. Roncadello*, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i., pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 28.07.2011 ed assunta al prot. prov. n. 80216/2011, con richiesta di:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000;
- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Premesso che:

il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01.12.2008;

il P.S.C. e il P.O.C. classificano l'area ubicata in Forlì, frazione Roncadello, come zona di espansione del PRG 1988, confermata e attuata, denominata C1, a destinazione prevalentemente residenziale, disciplinata all'art. 93 del P.O.C. vigente;

il Piano Particolareggiato del comparto C1 è stato approvato con delibera consiliare n. 157 del 15.11.2004, quale piano di iniziativa pubblica;

all'interno dell'area C1 sono fondamentalmente individuate 2 distinte sotto zone destinate a residenza (C3) e area verde, spazi pubblici a parco, gioco e sport; con variante adottata con Delibera di C.C. n. 159 del 5.12.2005, approvata con delibera del C.C. n.75/2006, il Comune ha individuato l'area verde come zona AF3 (giardini di quartiere) per destinazioni d'uso a scuole elementari (Aa4) e sedi ed attrezzature connesse con la pubblica sicurezza (Ac6);

Specificato, inoltre, che:

- le vigenti norme (NTA) del RUE stabiliscono che tutti i PUA e le convenzioni approvate dal C.C. entro la data del 23.06.2008, sono da considerarsi a tutti gli effetti zone assoggettate a PUA di iniziativa privata per cui, nel caso specifico, benché il Piano sia stato approvato originariamente come piano di iniziativa pubblica, seguirà le procedure di approvazione stabilite dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.ms.ii. per i PUA di iniziativa privata;
- allo stato attuale l'area risulta completamente urbanizzata a meno della pista ciclabile che collega la parte residenziale con Via del Canale e parte del verde, mentre sono stati realizzati già numerosi interventi edilizi, come previsto dalla convenzione stipulata;
- relativamente all'area AF3 il Comune, anticipando parte della sua acquisizione per 7.042 mq. (zona G3 del piano attuativo), intende localizzare il nuovo complesso scolastico della frazione.

Dato atto che:

- a seguito della trasmissione del presente Piano Particolareggiato, questa amministrazione, con nota prot. n. 85798 del 22.08.2011 ha richiesto integrazioni documentali;
- il Comune ha integrato la documentazione richiesta in data 29.12.2011, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 123186 del 30.12.2012;
- con la medesima nota il Comune ha anche comunicato che, a seguito del deposito e della pubblicazione del piano particolareggiato non sono pervenute osservazioni;

CONSTATATO

1) Obiettivi e contenuti della Variante al Piano Urbanistico Attuativo

La variante al piano particolareggiato approvato interessa un'area in località Roncadello, frazione posta a nord-ovest del centro urbano di Forlì, ubicata a sud dell'autostrada A14 e ricompresa tra via Due Ponti e via Del Canale. L'area era classificata dal PRG '88 come "Zona di espansione C1". La proposta di variante ha lo scopo di modificare ed integrare gli interventi di urbanizzazione e l'attività edificatoria nell'ambito del PUA, in gran parte già realizzata. In particolare sono previste le seguenti modificazioni:

- esclusione dal PUA del perimetro del fabbricato rurale, esterno al comparto, già riclassificato, con l'approvazione del R.U.E. come zona A6.3;
- incremento della capacità edificatoria della zona residenziale C3;
- realizzazione di due nuovi lotti (n. 16 e n. 17), con conseguente riduzione della zona pubblica AF3, sovradimensionata al momento dell'approvazione del PUA;
- ripartizione della superficie destinata a terziario di quartiere in parte all'interno dei due nuovi lotti e in parte all'interno di lotti già aventi destinazione residenziale;
- modifiche di lieve entità alla suddivisione della SUL nei vari lotti;
- creazione di una nuova superficie fondiaria di 84 mq. di superficie per consentire l'accesso carraio da Via Due Ponti ad uno dei fabbricati esistenti (n. 18);

Per quanto riguarda gli interventi di urbanizzazione primari, è previsto:

- la realizzazione di un breve tratto di strada a disimpegno di uno dei nuovi lotti a destinazione terziaria (n. 16);
- la realizzazione di nuovi allacci ai vari impianti a rete già esistenti, per i nuovi lotti;
- la realizzazione del percorso ciclabile che attraversa l'area a verde pubblico collegando la nuova urbanizzazione e via del Canale, con lieve modifica del tracciato originariamente previsto.

2. Contenuti del nuovo progetto di Piano Urbanistico Attuativo

A seguito delle modifiche introdotte e sopra descritte, il Piano Attuativo assume le seguenti caratteristiche urbanistiche:

- la *superficie territoriale del comparto*, comprensiva degli 84 mq. destinati alla realizzazione del passo carraio e con l'esclusione del lotto relativo alla casa colonica preesistente, è pari a mq. 29.108, in riduzione rispetto alla originaria di 30.752;
- all'interno dell'area sono comprese:
 - sottozona "C3" -Residenziale di espansione di nuovo impianto;
 - sottozona "G3" -Attrezzature pubbliche di quartiere;
 - sottozona "DTG" -Terziarie di quartiere;

- la *SUL residenziale* conferma il PRG ed è di mq. 6.500 per un volume residenziale di mc. 19.500; la *SUL relativa al "DTG"* di progetto è di mq. 1.574 (PRG mq. 3.000); rimane invariata la *Superficie fondiaria* relativa alla Zona "C3", mq. 10.644; la *Superficie fondiaria* relativa alla Zona "DTG", mq. 2.385 (PRG mq. 4.545); *parcheggi pubblici* mq. 1.422 (PRG mq.1.368); *verde pubblico ed urbanizzazioni secondarie* mq. 13.974.

3) Valutazione ambientale

La valutazione ambientale condotta dal proponente, con riferimento al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, considerando la modesta entità dell'intervento, non riscontrando significativi impatti sull'ambiente e non rilevando particolari criticità. In particolare il rapporto ambientale del proponente evidenzia quanto segue:

- la variante al piano attuativo prevede una modifica interna ai confini del comparto, aggiungendo due nuovi lotti e dislocando diversamente l'area verde;
- il piano non influenza altri piani attuativi né si pone in variante ai Piani sovraordinati dei quali rispetta la disciplina vigente;
- con la variante al piano attuativo, si realizzano due nuovi lotti a destinazione commerciale e due lotti a destinazione mista residenziale/commerciale, che si integrano perfettamente con l'ambiente urbano di previsione e già in parte costruito;
- la realizzazione dei nuovi edifici non andrà a modificare o a disequilibrare lo skyline del comparto, in quanto mantengono le medesime volumetrie degli edifici esistenti, massimo 3 piani fuori terra per 12 mt. di altezza;
- il verde pubblico, di complessivi 3.001 mq., viene ricavato in parte nella fascia di rispetto stradale, mentre la parte più consistente è tra il lotto dove dovrà sorgere l'edificio scolastico, la Via Due Ponti e il lotto 17 destinato a commercio;
- la variante è minima e tale che non determina la necessità di un potenziamento delle dotazioni urbanistiche già esistenti, inoltre l'incremento degli abitanti equivalenti, pari a 14,63 unità, crea impatti molto modesti sulle risorse naturali;
- la rete fognante per la raccolta delle acque bianche, viene realizzata lungo la viabilità del comparto e scaricherà nel corpo riceettore del Canale di Ravaldino;
- fra i lotti edificabili del piano e l'autostrada è presente una fascia agricola di circa 160 ml che assicura una buona mitigazione acustica e di assorbimento delle polveri e agenti inquinanti;
- il tipo di intervento è conforme alla classificazione acustica del Comune di Forlì che classifica l'area parte in classe III (aree di tipo misto);
- il traffico indotto dalle nuove edificazioni è stato stimato in un numero di veicoli al giorno inferiore al centinaio, che generano un incrementano dei valori iniziali ante-operam del clima acustico di circa 1 dB(A), rispettando quindi i valori limite della classificazione acustica della Zona III;
- la principale sorgente di rumore della zona è emessa dall'autostrada A14, distante circa 70 mt. dai primi lotti del comparto, al fine di mitigare gli effetti è prevista la realizzazione di un filare di alberature ad alto fusto e siepi, lungo tutto il confine del comparto, lato autostrada.

Richiamate le competenze provinciali sulla pianificazione attuativa dei Comuni:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE e per i PUA nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto infine che, in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e ARPA i quali si sono espressi:

- ARPA, con parere prot. PGFC/2011/12019 (agli atti con prot. prov. n. 121241 del 21.12.11), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
- A.U.S.L. con parere prot. 8655 del 16.02.2012, pervenuto in data 16.02.2012, che si esprime analogamente;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;

- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

Sul Piano vigente, questo Servizio ha espresso il proprio parere di competenza ex art. 37 della L.R. 31/02 come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03 (parere sismico), con nota prot. n. 78518 del 14/10/2004. Il proposto inserimento di due nuovi lotti, nell'area precedentemente classificata come Af3 "Giardini di quartiere", visto il contesto geologico emerso con le indagini effettuate in precedenza, per la presentazione del PUA vigente, non comporta variazioni tali da rendere necessari nuovi approfondimenti.

Preso inoltre atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di non effettuare un'indagine di risposta sismica di III livello per l'area GA3 [Edificio scolastico], in quanto questa è stata introdotta con una Variante al PRG del 2005 (adottata con deliberazione CC 159), quindi precedentemente all'entrata in vigore della normativa sismica regionale (DAL 112/2007), il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti dei contenuti della Variante in oggetto (introduzione di due nuovi lotti), in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Al contempo, in relazione all'area GA3 [Edificio scolastico], considerato che i disposti di cui alla DAL 112/2007, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di definire, in sede di pianificazione territoriale e dal punto di vista sismico, eventuali complicazioni di carattere locale che potrebbero incidere sui costi finali delle opere pubbliche; considerato che in occasione della Variante che aveva introdotto la previsione (Del. CC 159/2005), non fu reputato necessario redigere una specifica relazione geologica in quanto il comparto C1 era previgente, e che quindi ad oggi non si ha un quadro sufficiente delle caratteristiche sismiche dell'area, si ritiene comunque opportuno effettuare una analisi di risposta sismica di III livello, per verificare eventuali complicazioni di carattere stratigrafico che potrebbero incidere notevolmente sui costi di realizzazione dell'opera.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

La variante al Piano attuativo nasce dall'esigenza, da parte della committenza, di incrementare la capacità edificatoria per *658 di SUL*, sfruttando parte della capacità ad uso commerciale (DGT) che non era stata completamente utilizzata nel piano approvato, adeguando il calcolo tra S.U.L. ed S.C. (ossia tra il Piano Operativo vigente e il PRG '88) attraverso un incremento del 15%, ed utilizzando la quota dell'8% concessa in ampliamento ad ogni comparto attuativo dalla attuale strumentazione urbanistica comunale. Tale superficie, frutto dell'incremento, sarà sfruttata prevedendo lotti a destinazione "mista" (lotti esistenti n. 13-15) e due nuovi lotti, identificati come nn. 16-17 ad esclusiva destinazione commerciale, ricavati dalla vigente area a destinazione pubblica AF3.

L'area in esame rientra all'interno del PSC vigente che, alla Tav. ST del "Sistema territoriale", definisce il *territorio urbanizzato*, come ambito *urbano consolidato – area frazionale*.

Il presente piano attuativo non incide sui contenuti del PSC, non presentando, quindi, profili di contrasto con questo. Parimenti non vi è un'incidenza specifica sugli elementi di tutela presenti nell'area secondo le caratteristiche evidenziate dalla zonizzazione del PTCP.

Si rileva tuttavia un contrasto con il disegno di P.O.C. e di RUE, nel momento in cui le nuove superfici fondiarie comportano un diverso disegno ed una complessiva riduzione dell'area AF3 calcolabile in oltre 4.000 mq.

Ritenuto che la crescente pregnanza e interazione delle tematiche ambientali nel settore insediativo avrebbe potuto indirizzare il Comune a modificare, dal 2005 ad oggi, la scelta localizzativa ai fini scolastici, effettuata nella frazione di Roncadello, significativamente impattata dal passaggio dell'infrastruttura autostradale, si osserva come il disegno e la ripartizione tra parte pubblica AF3 e parte privata (C3-DGT) del comparto C1 mostrino un migliore equilibrio ed un più adeguato rapporto nel piano attuativo approvato. Ritenuto, per le medesime ragioni, che anche un incremento della funzione insediativa di tipo residenziale, per quanto lieve, dovrebbe essere ricercato in zone più idonee sotto il profilo acustico ed atmosferico, e a prescindere dai meccanismi di RUE utilizzati nel procedimento che regolano l'aggiornamento dello stato di fatto senza determinare una variante urbanistica, non si ritiene confacente preordinare una variante planimetrico-distributiva per le nuove funzioni private alla prefigurata intenzione di destinare l'area pubblica AF3 ad una nuova struttura scolastica per la frazione.

Più in particolare, va constatato che il nuovo piano non contiene il progetto della struttura scolastica, né il suo possibile ingombro, né la definizione delle dotazioni specifiche ad esso necessarie: la variante, infatti, ha lo scopo di ridefinire compiutamente la parte C3 destinata alle nuove funzioni residenziali e terziarie ed alle integrative opere di urbanizzazione limitandosi, per l'area G3 di pubblica cessione, a definirne il perimetro e l'estensione (7.042 mq.). Premesso che ciò non consente di dare un pieno giudizio sull'assetto effettivo e complessivo che verrà a determinarsi, si palesa tuttavia che il nuovo assetto proposto determina una commistione disorganica tra la delicata funzione pubblica e le funzioni – commerciali (DGT), quelle miste residenziali – DGT, con la conseguente necessità di maggiori standard che, peraltro, non sembrano sufficientemente recuperati ovvero adeguati alla situazione variata.

L'incremento e la conformazione dei nuovi spazi fondiari potrebbe, inoltre, condizionare maggiormente la migliore possibile dislocazione planimetrica dell'edificio pubblico e degli spazi necessari alle sue dotazioni specifiche.

Tale osservazione si rafforza alla luce delle implicazioni di carattere ambientale che la nuova configurazione è suscettibile di compromettere, vista la già critica situazione in cui l'area AF3 è collocata, come più dettagliatamente esposto nella successiva trattazione.

Per tali motivazioni si ritiene necessario che il Comune preordini espressamente alla approvazione della presente variante al piano attuativo approvato la piena valutazione e considerazione dell'interesse pubblico definito dalla priorità delle esigenze legate alla realizzazione della struttura scolastica, aspetto che non potrà essere disgiunto dal presente piano.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Sul Piano Attuativo è stato redatto specifico “rapporti preliminare” finalizzato alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Come sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come

modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni, che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 così come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come “verifica di assoggettabilità” ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come “valutazione di sostenibilità”, secondo i nuovi disposti della legge regionale. Dati i ripetuti richiami già effettuati in merito, si invita nuovamente ed espressamente il Comune di Forlì a seguire tale riferimento normativo sia per gli aspetti sostanziali che quelli formali, nella redazione dei prossimi piani o loro varianti.

Posto che la documentazione inerente le valutazioni ambientali dei presenti strumenti è stata prodotta con riferimento alla norma nazionale, assumendone i contenuti nella presente valutazione si farà riferimento alla nuova formulazione legislativa in vigore (art. 5, L.R. 20/2000).

Entrando, perciò, nel merito delle analisi contenute nella documentazione presentata, si evidenzia che il rapporto ambientale redatto dal proponente non sia adeguato a rappresentare le criticità di carattere ambientale che il contatto e la modifica delle relazioni tra parte pubblica e privata del presente comparto può determinare. In particolare si evidenzia un'insufficiente ed inadeguata trattazione degli aspetti ambientali prioritari nell'area di interesse (acustici – atmosferici); si ritrovano altresì indicazioni non corrette: la distanza, infatti, tra il comparto e l'autostrada è di circa 80 mt e non 160 mt. come indicato nella documentazione in parola.

Pur in presenza di pareri da parte delle autorità ambientali, che escludono la necessità di approfondire ulteriormente gli aspetti ambientali del presente piano attraverso una VAS, si è preso atto, attraverso informale interlocuzione con l'autorità ambientale, di un parere igienico-sanitario favorevole condizionato espresso da AUSL – ARPA in seno alla Conferenza dei Servizi del 16.01.2012 le quali, viceversa, si sono espresse negativamente sul piano in ragione degli elementi di seguito sintetizzati:

- mancanza di conformità della documentazione acustica del piano alla situazione attuale, in quanto risalente al 2003;
- maggiore esposizione acustica della popolazione con l'inserimento del nuovo lotto residenziale (8) in fascia A di pertinenza acustica dell'autostrada e l'inserimento della funzione residenziale nei lotti 13 e 15, più esposti anche a polveri da traffico;
- mancanza della “valutazione previsionale di clima acustico” delle aree interessate alla realizzazione dell'edificio scolastico (art. 8 della L.447/97);
- necessità di conseguire un corretto clima acustico (classe I) per la scuola prioritariamente con una idonea collocazione planimetrica piuttosto che con opere di mitigazione, o meglio ricercando una collocazione che possa già essere acusticamente favorevole.

La criticità acustica era già stata sollevata da questa Provincia in sede di richiesta integrazioni, senza tuttavia trovare un sufficiente riscontro. Tale aspetto va messo in relazione soprattutto allo specifico contesto ambientale in cui la presente variante opera, ossia della sua vicinanza all'autostrada A14 con ricaduta del comparto all'interno delle sue fasce di pertinenza acustica (A e B) che prevedono limiti acustici sensibilmente superiori a quelli indicati per le scuole (quest'ultima ricadrebbe in fascia B). Ciò evidenzia che quanto già osservato a livello urbanistico si riproponga in modo ancor più cogente in chiave ambientale.

Le modifiche introdotte dalla presente variante, oltre a rendere disorganico il disegno urbanistico, determinano una restrizione ed un maggior vincolo alle possibilità plani-volumetriche del futuro complesso scolastico, al fine di perseguire, nella pur non ottimale situazione, l'ottimizzazione possibile degli spazi interni ed esterni a fini mitigativi. Lo stesso va considerato anche per la maggior quota di funzione residenziale che viene messa in gioco con la variante. Le questioni acustiche si fondono, necessariamente con quelle legate alla qualità atmosferica.

Alla luce di quanto premesso e delle considerazioni svolte, qualora il Comune intenda proseguire nell'intento di localizzare in detta area una nuova struttura scolastica, ovvero in assenza della possibilità da parte dello stesso di modificare la propria scelta localizzativa al fine di soddisfare l'esigenza in area più idonea sotto il profilo ambientale - pur riconoscendo alla scelta fatta anni or sono un'effettiva posizione baricentrica rispetto alla frazione – ai fini di un positivo superamento della valutazione ambientale del presente procedimento si ritiene necessario che il Comune debba intervenire, a più livelli, come di seguito esposto.

1) Per quanto riguarda l'approvazione del presente piano attuativo, ritenuto non opportuno ridurre a priori l'estensione dell'area pubblica attualmente conformata dal piano vigente a favore di funzioni private, è necessario che:

- prima dell'approvazione del piano si provveda a redigere uno studio aggiornato e completo di valutazione previsionale del clima acustico (con le più cautelative simulazioni ante e post-operam) atto ad evidenziare preventivamente e con ragionevole sicurezza, l'idoneità dell'area AF3 ad ospitare un nuovo edificio scolastico e relativa area di pertinenza capaci di garantire i requisiti acustici di legge richiesti. In proposito, siccome di nuova previsione, non si condivide l'assimilazione addotta dal Comune con la nota integrativa trasmessa in risposta delle questioni sollevate, della presente situazione a quella delle scuole esistenti, per le quali grava l'onere di risanamento.
- Una variante alla disposizione delle aree private del piano o un loro incremento sia pertanto assolutamente subordinata alla ricerca della migliore condizione ambientale di inserimento e conformazione dei volumi e delle funzioni interne ed esterne dell'edificio scolastico, nonché delle opere mitigative che necessitano, così come verrà dedotto e ricavato dallo studio suddetto; se necessario, infatti, non possono esservi limitazioni ad un maggior allontanamento dell'edificio dall'autostrada, pur nella necessaria considerazione degli impatti provenienti dalla Via Due Ponti, questi ultimi altrettanto da misurare e far interagire nello studio suddetto.
- Raccordare la necessità di opere di mitigazione del presente comparto con quanto già previsto dalla Società Autostrade per l'A14 nella frazione di Roncadello (barriera h. 4 mt.) implementandone, se necessario, la lunghezza e l'efficacia in rapporto al presente sviluppo urbanistico.
- In particolare, data la situazione specifica, dovrà essere considerato il fatto che opere di mitigazione come barriere, rilevati, fasce tampone, etc... potrebbero richiedere superfici anche molto ampie; in tal senso è necessario che tutti gli spazi verdi, quindi tutta la AF3 come attualmente delimitata, siano considerati nella potenziale e prioritaria funzione di concorrere al conseguimento del massimo livello di mitigazione acustica ed atmosferica; a tal fine andrà considerato anche il verde di standard, la cui funzione specifica, se non combinabile con gli interessi di tutela prioritari, potrà essere monetizzata e ricercata altrove nella frazione.

- Per la priorità delle necessità esposte, si ribadisce che appare inopportuna la localizzazione del bacino di laminazione, occupante una profondità di 10 mt. proprio sul lato verso l'autostrada: il bacino di laminazione, posto al confine nord del comparto, potrebbe pregiudicare ovvero togliere spazio alla necessità di opere mitigative degli impatti acustici (e con essi di quelli atmosferici) derivanti dall'asse autostradale. Stante l'ipotesi derivata dalla situazione specifica di dover sfruttare al meglio ed al massimo gli spazi pubblici a disposizione, si rafforza la posizione più volte espressa da questa Provincia, di non ritenere opportuno impegnare superfici pubbliche per la laminazione di acque derivanti da trasformazioni di aree private. Altrettanto non dovrà ritenersi condizionante la posizione della pista ciclabile di collegamento a Via del Canale.
 - Nei margini che le predette valutazioni lasceranno, sarà valutato anche il più corretto inserimento ambientale della ulteriore capacità insediativa che si è inteso proporre.
- 2) A livello strategico e di tutela della popolazione, già nella prospettiva di prossimi atti di pianificazione, dovrebbe essere assunto espresso impegno del Comune a:
- mettere in atto sin d'ora azioni finalizzate ad acquisire o convenzionare o pianificare, con la proprietà interessata, tutta l'area interposta tra il presente piano attuativo e l'asse autostradale, al fine di realizzare un'ampia fascia di mitigazione necessaria a tutta la parte sud della frazione ed in particolare alla struttura scolastica; la realizzazione di predetta fascia, da trattare con specifica funzione di abbattimento acustico, contenimento della CO2 ed assorbimento inquinanti da traffico veicolare, potrà essere incentivata attraverso il conferimento di redditività alla stessa quale area boscata polifunzionale, ad esempio, per produzione biomasse, etc...
- Va richiamato in proposito che una destinazione prettamente ambientale (quali sono, ad esempio le AMI *ambiti di mitigazione delle infrastrutture* del RUE di Forlì) di tale porzione dell'area agricola E6.3, sarebbe pienamente compatibile e rispondente a:
- PSC del Comune dei Forlì, che classifica tali aree “ambiti della pianura” all'interno delle “Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico – culturale”;
 - PTCP che, all'art. 55 individua le fasce di rispetto delle principali infrastrutture quali ambiti elettivi per la realizzazione del sistema trasversale delle rete ecologica; nel caso specifico verrebbe peraltro realizzata la connessione con la direttrice ecologica del Canale di Ravaldino individuata dal PTCP medesimo.
- Predisporre un piano di monitoraggio del clima acustico e della qualità atmosferica, ad opere eseguite e ad attività in atto, al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi mitigativi, anche in relazione a discontinui e crescenti flussi del traffico che potranno verificarsi (Autostrada, Via Due Ponti, Via del Canale).
- 3) A livello di progettazione della eventuale infrastruttura scolastica, verificate le premesse per il più corretto inserimento urbanistico ambientale e la creazione di ogni migliorativa condizione al contorno, si ritiene necessario, che:
- siano adottate tutte le tecnologie più avanzate e collaudate di difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico esterno – interno;
 - tutti gli spazi verdi siano caratterizzati con specie arboree con specifica funzione di assorbimento e trattenimento delle polveri sottili;

- sia adottata ogni efficace opera di protezione degli spazi pubblici dal Canale di Ravaldino, provvedendo, se possibile, anche al suo tombinamento per la necessaria estensione.

Nella priorità che impone l'interesse pubblico alla tutela della struttura scolastica (per utenza debole), solo sulla base dei presupposti sopra espressi ed attraverso l'azione congiunta dei tre livelli di azione proposti, si ritiene che possa essere superata positivamente la presente valutazione ambientale in rapporto all'assetto prefigurato dalla variante.

Pertanto, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali, si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. della *“Variante al Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica relativo ad un'area classificata come zona “C1” ubicata in via Mercatore – loc. Roncadello”*, possa essere superata positivamente a condizione che il Comune provveda ovvero integri espressamente le proprie valutazioni in ordine a quanto sopra indicato a tutela della funzione pubblica e residenziale sopra indicato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere favorevole nei confronti dei contenuti della Variante in oggetto (introduzione di due nuovi lotti).

Al contempo, in relazione all'area GA3 [Edificio scolastico], considerato che i disposti di cui alla DAL 112/2007, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di definire, in sede di pianificazione territoriale e dal punto di vista sismico, eventuali complicazioni di carattere locale che potrebbero incidere sui costi finali delle opere pubbliche, si ritiene comunque opportuno effettuare una analisi di risposta sismica di III livello, per verificare eventuali complicazioni di carattere stratigrafico che potrebbero incidere notevolmente sui costi di realizzazione dell'opera.

2) Di formulare sulla Variante al *“Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica relativo ad un'area classificata come zona “C1” ubicata in via Mercatore – loc. Roncadello”*, le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul piano in oggetto:

Si rileva un contrasto con il disegno di P.O.C. e di RUE, nel momento in cui le nuove superfici fondiarie comportano un diverso disegno ed una complessiva riduzione dell'area AF3 calcolabile in oltre 4.000 mq.

Ritenuto che la crescente pregnanza e interazione delle tematiche ambientali nel settore insediativo avrebbe potuto indirizzare il Comune a modificare, dal 2005 ad oggi, la scelta

localizzativa ai fini scolastici effettuata per la frazione di Roncadello, significativamente impattata dal passaggio dell'infrastruttura autostradale, si osserva come il disegno e la ripartizione tra parte pubblica AF3 e parte privata (C3-DGT) del comparto C1 mostrino un migliore equilibrio ed un più adeguato rapporto nel piano approvato. Ritenuto, per le medesime ragioni che anche un incremento della funzione insediativa di tipo residenziale, per quanto lieve, dovrebbe essere ricercato in zone più idonee sotto il profilo acustico ed atmosferico, non si ritiene confacente preordinare una variante planimetrico-distributiva per le nuove funzioni private, alla prefigurata intenzione di destinare l'area pubblica AF3 ad una nuova struttura scolastica per la frazione.

Più in particolare posto che il nuovo piano non contiene il progetto della struttura scolastica, né il suo possibile ingombro, né la definizione delle dotazioni specifiche ad esso necessarie, si palesa tuttavia che il nuovo assetto proposto determina una commistione disorganica tra la delicata funzione pubblica e le funzioni – commerciali (DGT), quelle miste residenziali – DGT, con la conseguente necessità di maggiori standard che, peraltro, non sembrano sufficientemente recuperati ovvero adeguati alla situazione variata.

L'incremento e la conformazione dei nuovi spazi fondiari potrebbe, inoltre, condizionare maggiormente la migliore possibile dislocazione planimetrica dell'edificio pubblico e degli spazi necessari alle sue dotazioni specifiche.

Alla luce di quanto sopra e delle implicazioni di carattere ambientale che la nuova configurazione è suscettibile di compromettere, si ritiene necessario che il Comune preordini espressamente alla approvazione della presente variante al piano attuativo approvato la piena valutazione e considerazione dell'interesse pubblico definito dalla priorità delle esigenze legate alla realizzazione della struttura scolastica, aspetto che non potrà essere disgiunto dal presente piano.

3) Di valutare positivamente il *“Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica relativo ad un'area classificata come zona “C1” ubicata in via Mercatore – loc. Roncadello”*, subordinatamente ad un approfondito intervento valutativo ed integrativo del Comune che, per le motivazioni sopra espresse, tenga conto di seguito riepilogato:

1) Per l'approvazione del presente piano attuativo, è necessario che:

- prima dell'approvazione del piano si provveda a redigere uno studio aggiornato e completo di valutazione previsionale del clima acustico (con le più cautelative simulazioni ante e post-operam) atto ad evidenziare preventivamente e con ragionevole sicurezza, l'idoneità dell'area AF3 ad ospitare un nuovo edificio scolastico e relativa area di pertinenza capaci di garantire i requisiti acustici di legge richiesti.
- Una variante alla disposizione delle aree private del piano o un loro incremento sia pertanto assolutamente subordinata alla ricerca della migliore condizione ambientale di inserimento e conformazione dei volumi e delle funzioni interne ed esterne dell'edificio scolastico, nonché delle opere mitigative che necessitano, così come verrà dedotto e ricavato dallo studio suddetto. Se necessario, infatti, non possono esservi limitazioni ad un maggior allontanamento dell'edificio dall'autostrada, pur nella necessaria considerazione degli impatti provenienti dalla Via Due Ponti, questi ultimi altrettanto da misurare e far interagire nello studio suddetto.
- Raccordare la necessità di opere di mitigazione del presente comparto con quanto già previsto dalla Società Autostrade per l'A14 nella frazione di Roncadello (barriera h. 4

mt.) implementandone, se necessario, la lunghezza e l'efficacia in rapporto al presente sviluppo urbanistico.

- In particolare, data la situazione specifica, dovrà essere considerato il fatto che opere di mitigazione come barriere, rilevati, fasce tampone, etc... potrebbero richiedere superfici anche molto ampie; in tal senso è necessario che tutti gli spazi verdi, (quindi tutta la AF3 come attualmente delimitata), siano considerati nella prioritaria e potenziale funzione di concorrere al conseguimento del massimo livello di mitigazione acustica ed atmosferica; a tal fine andrà considerato anche il verde di standard, la cui funzione specifica, se non combinabile con gli interessi di tutela prioritari, potrà essere monetizzata e ricercata altrove nella frazione.
- Si ribadisce che appare inopportuna la localizzazione del bacino di laminazione, occupante una profondità di 10 mt. proprio sul lato verso l'autostrada: il bacino di laminazione, posto al confine nord del comparto, potrebbe pregiudicare ovvero togliere spazio alla necessità di opere mitigative degli impatti acustici (e con essi di quelli atmosferici) derivanti dall'asse autostradale; non si ritiene a maggior ragione opportuno impegnare superfici pubbliche per la laminazione di acque derivanti da trasformazioni di aree private. Altrettanto non dovrà ritenersi condizionante la posizione della pista ciclabile di collegamento a Via del Canale.
- Nei margini che le predette valutazioni lasceranno, sarà valutato anche il più corretto inserimento ambientale della ulteriore capacità insediativa che si è inteso proporre.

2) A livello strategico e di tutela della popolazione, già nella prospettiva di prossimi atti di pianificazione, dovrebbe essere assunto espresso impegno del Comune a:

- mettere in atto sin d'ora azioni finalizzate ad acquisire o convenzionare o pianificare, con la proprietà interessata, tutta l'area interposta tra il presente piano attuativo e l'asse autostradale, al fine di realizzare un'ampia fascia di mitigazione necessaria a tutta la parte sud della frazione ed in particolare alla struttura scolastica; la realizzazione di predetta fascia, da trattare con specifica funzione di abbattimento acustico, contenimento della CO2 ed assorbimento inquinanti da traffico veicolare, potrà essere incentivata attraverso il conferimento di redditività alla stessa quale area boscata polifunzionale, ad esempio, per produzione biomasse, etc...
- Predisporre un piano di monitoraggio del clima acustico e della qualità dell'aria ad opere eseguite e ad attività in atto, al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi mitigativi, anche in relazione a discontinui e crescenti flussi del traffico che potranno verificarsi (Autostrada, Via Due Ponti, Via del Canale).

3) A livello di progettazione della eventuale infrastruttura scolastica, verificate le premesse per il più corretto inserimento urbanistico -ambientale e la creazione di ogni migliorativa condizione al contorno, si ritiene necessario che:

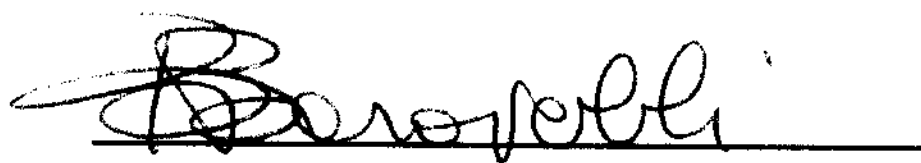
- siano adottate tutte le tecnologie più avanzate e collaudate di difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico esterno – interno;
- tutti gli spazi verdi siano caratterizzati con specie arboree con specifica funzione di assorbimento e trattenimento delle polveri sottili;
- sia adottata ogni efficace opera di protezione degli spazi pubblici dal Canale di Ravalдино, provvedendo se possibile anche al suo tombinamento per la necessaria estensione.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 16 allegati).

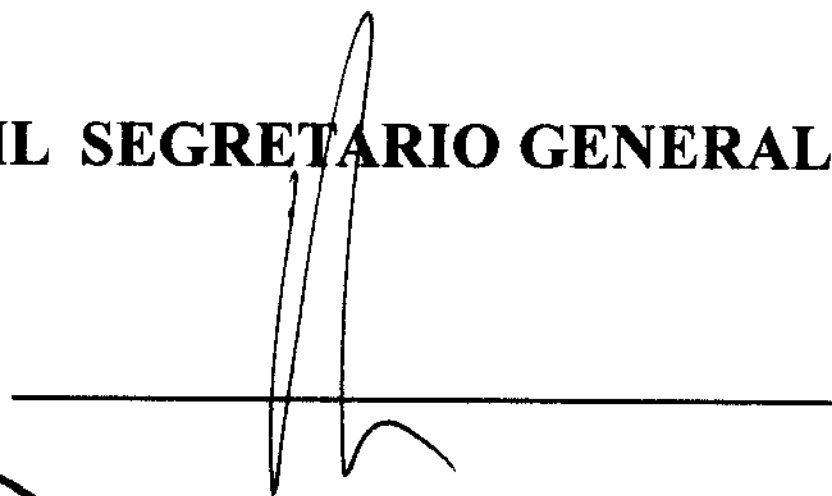
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

L' ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE

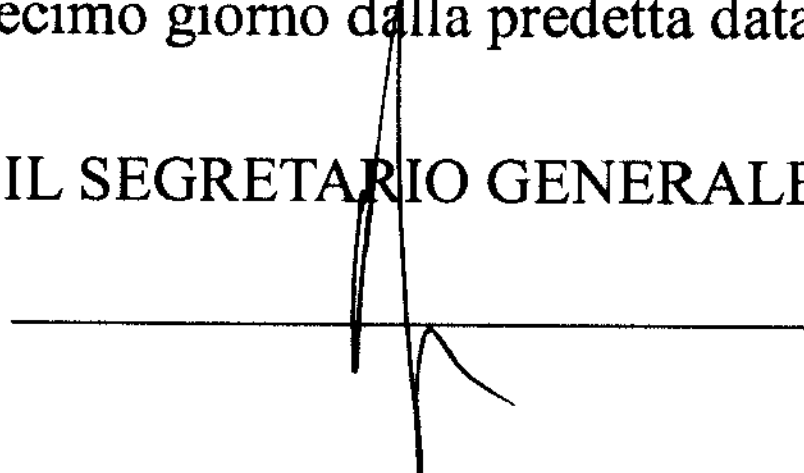




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 23 FEB. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

